

**DETRAZIONI D'IMPOSTA (ARTT. 12 E 13 DPR N.917/1986, E SUCCESSIVE MODIFICHE)
DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL D.P.R. N. 600/1973
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

RUOLO _____ **MATRICOLA** _____

Email: _____ **Recapito telefonico** _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
Codice fiscale _____ residente in _____
Via _____ in qualità di dipendente di codesta Amministrazione dopo aver
preso visione delle avvertenze riportate in allegato

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di essere, non essere fiscalmente residente in Italia e che a decorrere dal _____ ha diritto alle seguenti detrazioni di imposta:

A) Per carichi di famiglia (art.12 del DPR n. 917/1986)

Dati del Coniuge (da comunicare anche se non a carico) Nome: Cognome: Data e luogo di nascita: C.F.:	Non legalmente ed effettivamente separato			Altre situazioni	
		A carico	Non a carico		
		[]	[]	_____ %	
Figli a carico	Portatore di Handicap	% della detrazione figli	Misura della detrazione figli		Misura della detrazione figli
			Per legge	(*)	(**)
Numero Figli		100%	50%	100%	_____ %
1. Nome: Cognome: Data e luogo di nascita: C.F.: [] minore di tre anni	[]	[]	[]	[]	_____ %
2. Nome: Cognome: Data e luogo di nascita: C.F.: [] minore di tre anni	[]	[]	[]	[]	_____ %
3. Nome: Cognome: Data e luogo di nascita: C.F.: [] minore di tre anni	[]	[]	[]	[]	_____ %
4. Nome: Cognome: Data e luogo di nascita: C.F.: [] minore di tre anni	[]	[]	[]	[]	_____ %

(*) la detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. In tal caso fare sottoscrivere la dichiarazione che segue al coniuge non a carico.

Dichiarazione

**Il/la sottoscritto/a _____, dichiara, in accordo con l'altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall'art.12 del TUIR per l'applicazione della detrazione al 100%.
In Fede _____**

(**) la detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale o effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

ALTRE PERSONE A CARICO (ART.433 C.C.):

1. **Nome e Cognome:** _____ (____%) **Data e luogo di nascita:** _____ **C.F.** _____
2. **Nome e Cognome:** _____ (____%) **Data e luogo di nascita:** _____ **C.F.** _____

B) Altre detrazioni (art. 13 del DPR n.917/1986)

Per lavoro dipendente e assimilato

Dichiara, altresì,

che il proprio reddito complessivo per l'anno _____ sarà, presumibilmente il seguente:

Euro _____ da aggiungere ai redditi di lavoro dipendente, di cui per abitazione principale _____.

Considerare il reddito di lavoro dipendente.

Si impegna

A comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata.

Data _____

In Fede _____

Per la compilazione del modello leggere prima le avvertenze sottostanti.

AVVERTENZE**1) Coniuge a carico**

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) Figli a carico

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili (*) : i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

SEREZ/AC

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) Altre persone a carico

(l'ammontare della detrazione va ripartito in pro quota tra coloro che ne hanno diritto).

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all'art. 433 c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età) : genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

4) Validità

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate.

5) Reddito complessivo

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) Lavoratori extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: *a)* documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; *b)* documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; *c)* documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

7) Lavoratori fiscalmente non residenti

Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008 e 2009), deve essere allegata, alternativamente:

- *appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia:* attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a Euro 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza;

- *altri Paesi:* *a)* documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; *b)* documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; *c)* documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Nota

(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.